



SILEA SPA



Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Fornitura di carbone attivo

CODICE CIG 80295355E5 - N. GARA 7534943.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di carbone attivo presso l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC), secondo le modalità ed oneri stabiliti negli articoli seguenti ai quali l'appaltatore si obbliga ad attenersi senza eccezioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Quantitativo

Il quantitativo da fornire è definito in di circa 120.000 Kg./anno.

Tale quantitativo non impegna la Stazione Appaltante, mentre l'Appaltatore è tenuto a soddisfare le richieste di fornitura nelle quantità necessarie.

Nel corso dell'appalto Silea SpA si riserva di aumentare o diminuire la quantità nella misura massima del 20%. Qualora, per cause oggi non prevedibili, la percentuale di aumento o diminuzione fosse maggiore, la scadenza verrà adeguata alla stessa, fermo restando l'invariabilità del prezzo per tutta la durata della fornitura.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per la fornitura del carbone attivo per il periodo di cui sopra, ammonta a circa € 192.000,00.= (centonovantaduemila/00), oltre IVA.

L'importo presunto complessivo, comprensivo di eventuale proroga tecnica e variante del 20%, ammonta a circa € 278.400,00.=, IVA esclusa.

Il fornitore non avrà nulla a che pretendere se tale importo non verrà raggiunto.

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto per la fornitura di carbone attivo avrà durata dal 01.12.2019 al 30.11.2021.

Silea spa si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni, mediante semplice richiesta scritta, con almeno un mese di preavviso, nelle more della procedura ad evidenza pubblica.



SILEA SPA



Art. 5 - Modalità delle consegne e verifica delle forniture.

La consegna del carbone attivo dovrà essere eseguita presso il termovalorizzatore di Valmadrera (LC), - Via Leonardo Vassena 6.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Sul contenitore adibito al trasporto dovranno essere indicate e riconoscibili in modo chiaro, la tipologia e le caratteristiche del prodotto trasportato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale Silea SpA, previo accordo con il responsabile dell'impianto.

Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il personale incaricato.

Le singole forniture, da concordare di volta in volta, avranno un carico minimo di circa 10.000 Kg ed unitamente ad ogni carico dovrà essere consegnato il certificato di conformità.

Le consegne dovranno essere eseguite entro 48 ore successive alla richiesta (anche via fax o telefono), compresi i giorni festivi ed anche nei mesi di agosto e dicembre.

Art. 6 - Caratteristiche minime del prodotto da fornire

L'Appaltatore si obbliga a fornire, per il funzionamento dell'impianto, carbone attivo in polvere non rigenerato e non vegetale, idoneo al trattamento dei fumi di combustione dei rifiuti in termovalorizzatore, per l'adsorbimento di metalli pesanti, diossine ed idrocarburi policiclici aromatici, con le seguenti caratteristiche:

SPECIFICA DI ACQUISTO CARBONE ATTIVO		metodi analitici	Valori dichiarati dal fornitore
Formula chimica	C		====
CAS Number	7440-44-0		====
EINECS	231-153-3		====
Temperatura critica di ignizione	>260°C		
Temperatura operativa	170/190°C		====
Trasporto ADR	no		
Densità apparente	0,35<Da< 0,60 t/m ³ a 20°C	ASTM/CEFIC	
Aspetto	polvere nera inodore		
Umidità alla consegna	2< U < 5%	ASTM/CEFIC	
Ceneri	< 11%	ASTM/CEFIC	
Indice di Iodio	>700 mg/g	ASTM/CEFIC	
Superficie BET (N2)	> 700 m ² /g	B.E.T.	
Diossina	Assente		
IPA	Assente		
pH	alcalino		
Granulometria	15<D50<25um	ASTM/CEFIC	

10



SILEA SPA



Silea spa si riserva la facoltà, al momento della fornitura del carbone attivo, in presenza del fornitore o della persona che consegna la merce, di procedere al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, sarà inviato al laboratorio per le relative analisi, le cui spese saranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'esito delle analisi sarà comunque inappellabile, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad appello qualsiasi.

Nel caso in cui il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea SpA applicherà le penalità previste all'art. 16.

Art. 7 - Referente

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti di Silea SpA che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il Responsabile di esecuzione del contratto per Silea SpA è il Responsabile Esercizio Impianto – Sig. Damiano Ronchetti, il quale sarà il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.

Il nominativo del referente (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati a Silea SpA prima dell'inizio della fornitura.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere di gradimento a Silea SpA che ne potrà chiedere la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

Art. 8 - Rispetto delle norme di sicurezza

Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 9 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovrà provvedere perché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le



SILEA SPA



procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

La Ditta deve certificare a richiesta di Silea Spa l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea spa procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine Silea spa procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 10 - Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria a Silea SpA per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà di Silea SpA richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

Art. 11 - Condizioni offerte dalla Ditta

Le condizioni offerte dalla Ditta aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 12 - Revisione prezzi

Non è ammessa revisione dei prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.



SILEA SPA



Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA Committente circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7) del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - Assicurazione

La Ditta aggiudicataria è responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti di Silea Spa anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti.

La Ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare a Silea spa o a soggetti terzi dall'esecuzione della fornitura in oggetto. A garanzia dei relativi rischi, la Ditta Concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentocentomila/00). La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento di Silea spa come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Art. 15 - Verifica e controlli

Nel corso dell'esecuzione del contratto Silea SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, nei tempi e nei modi indicati nel capitolato.

Silea spa si riserva la facoltà di ispezionare, controllare e verificare la buona esecuzione delle prestazioni, nonché effettuare analisi di controllo sulle caratteristiche del prodotto, così come definite dal presente Capitolato avvalendosi del Responsabile o suo delegato, ovvero con l'ausilio di professionalità esterne.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate da Silea Spa saranno immediatamente contestate alla ditta.



SILEA SPA



Durante lo svolgimento del servizio Silea spa eseguirà verifiche quantitative e qualitative delle forniture.

Controllo quantità

La Ditta aggiudicataria dovrà verificare sistematicamente, a propria cura e spese, il peso della fornitura presso una pesa pubblica o comunque riconosciuta da Silea Spa, fornendo il relativo scontrino di controllo.

Controllo qualità

Silea Spa si riserva di controllare presso il proprio laboratorio di fiducia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità dei prodotti.

La Ditta fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di Silea Spa.

Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta fornitrice.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta fornitrice, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da Silea Spa e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea SpA ne darà, entro 10 (dieci) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo PEC alla Ditta.

Quest'ultima dovrà presentare per iscritto a Silea SpA le eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito).

In ogni caso, le controdeduzioni della Ditta dovranno essere corredate dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

Silea Spa comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente Silea Spa dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 16 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la fornitura non venga espletata anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta presentata, Silea spa applicherà alla Ditta le penali di seguito riportate:



SILEA SPA



1) Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate alla Ditta che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la seconda segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento/00) per ogni segnalazione e la Ditta dovrà sostituire il personale inadempiente.

2) Non conformità dei prodotti e ritardo nelle consegne.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di qualità richieste.

Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non conformità del prodotto, a meno di una tolleranza ammessa pari al 3% omnicomprensivo, la penale minima applicata sarà comunque pari al 5% del valore non conforme della fornitura.

Se risultassero non conformità, di qualunque tipo ritenute inaccettabili, Silea Spa ha diritto di respingere la fornitura, e la Ditta dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione di Silea SpA al fornitore della non conformità del bene consegnato.

Qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta, oltre a sottostare alla penale del 20% del valore della fornitura, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti da Silea Spa.

Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 5, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 mille dell'intero ammontare contrattuale; se il ritardo causi danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio, Silea Spa, salva immediata comunicazione via fax alla Ditta, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute alla Ditta convenzionata.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Silea spa a causa dei ritardi o non conformità del prodotto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, Silea Spa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le forniture rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Silea spa si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra ditta.



SILEA SPA



Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da Silea spa, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Silea SPA, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a - in qualsiasi momento quando essa ritenga la Ditta non più idonea a continuare la fornitura;
- b - in caso di cessione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- c - in caso di subappalto totale o parziale non preventivamente autorizzato;
- d - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- e - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f - quando non vengano rispettati da parte della Ditta, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999;
- g - in caso di reiterate forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h - in caso di accertamento, nel corso di validità del contratto, di almeno 2 (due) consegne ritenute inaccettabili;
- i - in qualsiasi caso di sospensione della fornitura per il rischio sia pregiudicata la gestione del servizio pubblico.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con PEC e in tale caso Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare la fornitura oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.

I maggiori costi della fornitura saranno addebitati alla ditta appaltatrice.

La ditta non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, Silea si riserva di non affidare la fornitura, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

Art. 18 - Recesso

Silea SpA si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con preavviso di almeno 30 giorni.

WP



SILEA SPA



Art. 19 - Svincolo della cauzione definitiva

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo di durata del contratto e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

Art. 20 - Modalità e Tempi di pagamento

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddeati, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 21 - Divieto di cessione del credito e del contratto

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione.

E' vietata la cessione del contratto.

Art. 22 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23 - Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in



SILEA SPA



sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 24 - Rispetto principi Codice Etico e P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L'Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l'automatica esclusione dal presente incarico.

Art. 25 - Idoneità Tecnico Professionale.

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI). Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 26 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e procedure.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".



SILEA SPA



La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 27 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda al D.Lgs. 50/2016 a alle leggi in vigore in materia.